



Regione Umbria

Assemblea legislativa

Servizio Studi, Valutazione delle politiche e Organizzazione

Sezione Banche dati e Analisi documentale

Strutture ricettive: obbligo polizza assicurativa per rischi di responsabilità civile nei confronti dei clienti

NOTE BREVI

Regione Umbria – Assemblea legislativa

Servizio Studi, Valutazione delle politiche e organizzazione

Dirigente Simonetta Silvestri

a cura di Laura Arcamone

Sezione Banche dati e Analisi documentale

Maggio 2016

Stampa: Centro Stampa Xerox – XGS, presso Assemblea legislativa Regione Umbria

<p>Basilicata</p>	<p>L.R. 4 giugno 2008, n. 6 Disciplina della classificazione delle strutture ricettive e di ospitalità della Regione Basilicata</p>	<p>Capo II - Autorizzazione Art. 15 Procedura. 9. Le strutture ricettive devono obbligatoriamente stipulare polizza assicurativa di responsabilità civile per il verificarsi di eventuali danni ai clienti appositamente stipulata per l'esercizio dell'attività commisurata alla propria capacità ricettiva. Copia del rinnovo della stessa deve essere annualmente inviata al Comune competente.</p>
<p>Emilia-Romagna</p>	<p>L.R. 28-7-2004 n. 16 Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità</p> <p>Articolo così modificato dall'art. 18, comma 5, della L.R. L.R. 12-2-2010 n. 4 - Norme per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e altre norme per l'adeguamento all'ordinamento comunitario – legge comunitaria regionale per il 2010</p>	<p>Art. 21 Esercizio dell'attività ricettiva. Requisiti, condizioni e obblighi del gestore. 6. L'apertura e la gestione di strutture ricettive all'aria aperta e delle strutture ricettive alberghiere è subordinata alla stipula, da parte del titolare o gestore, di un'assicurazione per rischi di responsabilità civile nei confronti dei clienti e al suo periodico rinnovo. In caso di inottemperanza a quest'obbligo il Comune sospende l'esercizio dell'attività fino a che si sia ottemperato</p>
<p>Lazio</p>	<p>Reg. reg. 7 agosto 2015, n. 8 Nuova disciplina delle strutture ricettive extralberghiere</p>	<p>Art. 17 (Obblighi del gestore) 1. I titolari o i gestori delle attività concernenti le strutture oggetto del presente regolamento sono tenuti in particolare: f) a stipulare apposita assicurazione per i rischi di responsabilità civile nei confronti dei clienti;</p>
	<p>Reg. reg. 24 ottobre 2008, n. 17 Disciplina delle Strutture Ricettive Alberghiere</p>	<p>Art. 9 Esercizio delle attività 6. Il titolare o il gestore della struttura provvede: b) a stipulare apposita assicurazione per rischi di responsabilità civile nei confronti dei clienti;</p>
<p>Liguria</p>	<p>L.R. 12 novembre 2014, n. 32 Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche.</p>	<p>Articolo 40 Stipula polizza assicurativa. 1. I titolari delle strutture ricettive e balneari disciplinate dalla presente legge sono tenuti a stipulare una polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso i clienti, commisurata alla capacità ricettiva.</p>
<p>Lombardia</p>	<p>L.R. 1 ottobre 2015, n. 27 Politiche regionali in materia di</p>	<p>Art. 38 Disposizioni comuni per attività ricettive</p>

	turismo e attrattività del territorio lombardo.	alberghiere e non alberghiere. 10. I titolari delle strutture ricettive disciplinate dalla presente legge sono tenuti a stipulare una polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso i clienti , commisurata alla capacità ricettiva.
Marche	L.R. 11 luglio 2006, n. 9 Testo unico delle norme regionali in materia di turismo.	Art. 17 Obblighi e responsabilità 2. Il titolare o il gestore della struttura ricettiva deve stipulare un'assicurazione per i rischi derivanti da responsabilità civile verso i clienti , commisurata alla capacità ricettiva. 3. Il titolare e il gestore della struttura ricettiva sono responsabili dell'osservanza delle norme della presente legge e rispondono in solido del pagamento delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 45.
Molise	L.R. 7 giugno 2011 n. 9 Norme per l'esercizio del turismo rurale in Molise.	Art. 6 Esercizio dell'attività ricettiva e segnalazione. 1. Coloro i quali intendano esercitare l'attività ricettiva in forma imprenditoriale sono tenuti a presentare una segnalazione, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominata "segnalazione", al Comune dove ha sede la struttura stessa. 3. La segnalazione contiene, altresì, la seguente certificazione: c) stipula di una assicurazione per rischi di responsabilità civile nei confronti del cliente;
Puglia	L.R. 11 febbraio 1999, n. 11 Disciplina delle strutture ricettive ex articoli 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro.	Art. 34 Assicurazioni rischi. 1. I titolari dei complessi ricettivi all'aria aperta sono obbligati ad assicurarsi per i rischi di responsabilità civile nei confronti degli ospiti.
Umbria	L.R. 12 luglio 2013, n. 13 Testo unico in materia di turismo.	Articolo 46 Esercizio dell'attività ricettiva. 2. La SCIA, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), contiene i seguenti dati resi mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 47 del decreto del

		<p>Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)):</p> <p>e) estremi del contratto di assicurazione stipulato per rischi di responsabilità civile nei confronti del cliente;</p>
--	--	--